CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA PARZIALE COPERTURA DEI DISAVANZI DELLE AZIENDE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Art. 1

Lo Stato concorre alla copertura dei disavanzi di esercizio relativi agli anni 1987-1991 dei servizi di trasporto pubblico locale di cui all'articolo 1 della legge 10 aprile 1981, n. 151, con un contributo straordinario di lire 400 miliardi. Il contributo e' prioritariamente destinato al rimborso da parte del Ministero dei trasporti del costo, maturato alla data di entrata in vigore del presente decreto, delle anticipazioni straordinarie di tesoreria eventualmente concesse dai tesorieri delle regioni a statuto ordinario e degli enti locali inclusi nel territorio delle predette regioni, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 21 luglio 1992, n. 345. Le regioni e gli enti locali sono autorizzati a contrarre mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti e dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro per l'estinzione delle predette anticipazioni straordinarie, nonche' per la copertura dei disavanzi di esercizio di trasporto lo- cale relativi all'anno 1991; l'onere d'ammortamento dei mutui e' a carico dei bilanci degli enti locali e delle regioni. Ai fini dell'assunzione dei predetti mutui si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 2-bis, comma 2, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403. Il contributo di cui al comma 1, al netto dell'importo utilizzato per il rimborso del costo delle anticipazioni, e' attribuito, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, alle regioni a statuto ordinario in misura proporzionale all'ammontare complessivo dei disavanzi di esercizio risultanti dai bilanci, di cui agli articoli 2, comma 4, e 2- bis del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, relativi agli anni 1987-1991 e certificati dalle regioni, previa detrazione delle somme erogate a titolo di rimborso delle anticipazioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 21 luglio 1992, n. 345. In difetto di certificazione da parte delle regioni entro il termine perentorio del 20 novembre 1992, la misura percentuale da erogare alle regioni inadempienti e' attribuita secondo i dati in possesso del Ministero dei trasporti. L'erogazione delle somme di cui al comma 2 deve comunque essere effettuata entro il termine perentorio del 15 dicembre 1992. Il comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e' sostituito dal seguente: " 8. Il piano di risanamento e' approvato dalla regione.". Le regioni e gli enti locali possono ricorrere, anche in eccedenza ai limiti stabiliti dalla normativa vigente per le anticipazioni di tesoreria, ad anticipazioni

straordinarie di tesoreria per la copertura dei disavanzi di esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale risultanti dai bilanci debitamente approvati secondo i rispettivi ordinamenti. Il costo delle anticipazioni e' assunto a carico dei bilanci delle regioni e degli enti locali; le anticipazioni sono estinte con i mutui che gli enti predetti sono autorizzati ad assumere a copertura dei disavanzi. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, pari a lire 400 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione e il potenziamento dei trasporti pubblici locali (rate ammortamento mutui)". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 21 ottobre 1992, non più in vigore dal 20 dicembre 1992 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Contributo straordinario per la parziale copertura dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale
Estremi	Decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 412
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/contributo-straordinario-per-la-parziale-copertura-dei-disavanzi/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it